

COMUNE DI TRECASE

PROVINCIA DI NAPOLI

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA SPORTIVA COMPOSTA DA CAMPETTO DI CALCETTO
CON RELATIVI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATORIO.**

CIG: 7463724BE1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemila.....addi (.....) del mese di nella sede Municipale di
.....e avanti a me Dr., Segretario Generale del Comune
di Trecase ed in tale qualità autorizzato a rogare contratti nei quali l'Ente è parte ex
art. 97 del T.U.E.L. sono personalmente comparsi i signori:

il dr., nato a il, C.F.che
interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di C.F. in seguito denominato "Ente" -
nella sua qualità di Responsabile del Settore, giusta Decreto
Sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore n. prot. n.
.....

il dr. nato a il, c.f., in qualità di
rappresentante legale.....oppure procuratore speciale in
forza di specifica procura notarile (allegata al presente atto sotto la lettera a) Rep. N.
.....Raccolta N. Registrato in C..... in data al N.
.....Seriedell'impresa P. Iva pec
..... in seguito denominato "Concessionario" come risulta dalla visura
camerale della CCIAA di del agli Atti di questo Ente.

necessari per l'espletamento della gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio in parola, è stato disposto di assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché è stato disposto di trasmettere gli atti alla CUC, nominando quale Responsabile del Procedimento l'ing. Claudio Valentino;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n., in data sono stati approvati i verbali di gara espletati nelle date e si è predisposta la proposta di aggiudicazione;
- la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data a seguito delle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative, comprese le verifiche in materia di documentazione antimafia previste dal D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, unitamente al Capitolato Speciale di Appalto e gli altri documenti allegati sotto la lettera "A" fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, affida all'impresa in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di gestione della struttura sportiva composta da campo di calcetto con relativi locali adibiti a spogliatoio di proprietà comunale ubicata in Via

C. Cattaneo del Comune di Trecase, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Il predetto servizio, la cui durata è fissata dal successivo articolo 4, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui al presente contratto ed agli obblighi derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio, formalmente obbligandosi ad eseguire tutti i servizi così come richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente atto sotto la lettera a) quale sua parte integrante e sostanziale e ad eseguire tutti i servizi aggiuntivi come proposti nell'offerta presentata in sede di gara che qui si intende integralmente richiamata e confermata ancorché non materialmente allegata e specificati puntualmente nell'articolo successivo.

Art. 3 – Offerta migliorativa

Il Concessionario si impegna ad eseguire i seguenti servizi aggiuntivi, come proposti nell'offerta presentata in sede di gara:

.....

Art. 4 – Durata

L'affidamento avrà durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di attivazione del servizio, che dovrà avvenire entro gg. dalla sottoscrizione del contratto. Il Concessionario dovrà comunicare al Responsabile del procedimento il giorno di attivazione del servizio; si procederà alla stipulazione di apposito verbale.

Art. 5 - Garanzia

Il Concessionario, a garanzia e copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoira n..... del rilasciata dalla per un importo pari a €

134.131,20 (euro centotrentaquattromila centotrentuno e centesimi venti). L'Ente potrà richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La cauzione sarà completamente svincolata dopo la scadenza della concessione, previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

La cauzione garantisce anche per inadempimenti contrattuali derivanti da imprese affidatarie di lavori o servizi attribuiti dal concessionario nell'ambito dell'esercizio della concessione.

La fideiussione bancaria /polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Art. 6 - Garanzie-responsabilità

L'affidatario risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al concedente o a terzi, nell'esercizio delle proprie attività.

L'amministrazione aggiudicatrice non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi.

L'affidatario ha provveduto alla stipula della polizza assicurativa n. del presso d'importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) a copertura di eventuali danni a carico dei beni in oggetto, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc., ed una polizza di assicurazione R.C.T. (compreso Comune di Trecase) per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento.

valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale pari ad almeno €

1.000.000,00 (euro un milione/00).

Le polizze assicurative comprendono:

a) la copertura di danni e pregiudizi causati alla amministrazione aggiudicatrice o ai suoi dipendenti o consulenti, imputabili all'affidatario;

b) la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati ai punti precedenti, che possano occorrere alla amministrazione aggiudicatrice ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'affidatario;

Art. 7 – Canone di concessione

Il canone di concessione dovuto dall'aggiudicatario per la gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto è determinato dall'offerta economica espressa in sede di gara. Pertanto il Concessionario sarà tenuto a versare all'Ente concedente un canone annuo nella misura di con le modalità

Il Concessionario provvederà, contestualmente alla comunicazione di avvenuto pagamento presso il competente ufficio comunale corredata di apposita rendicontazione economica del servizio. Il mancato ritardato pagamento anche di una sola rata potrà determinare la decadenza della presente concessione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

Art.9- Divieto della cessione della gestione del servizio a terzi

Il Concessionario non può cedere, neppure in parte, la gestione del servizio in argomento a terzi.

Art. 10 – Lavori e forniture ricomprese nell'appalto –obblighi del

Concessionario

Il servizio oggetto dell'appalto include anche opere edili per un importo stimato di €.80.000.00 oltre IVA, per le quali il concorrente è dotato di certificazione SOA categoria OG1 classe I, (*ovvero*) di apposita iscrizione C.C.I.A.A., con i requisiti previsti dall'art. 90 del DPR n.207/2017, nonché impianti tecnologici per i quali il concorrente è abilitato ai sensi del D.M. 37/2008.

(eventuale) Il Concessionario non in possesso dei requisiti per realizzare tali opere direttamente si è impegnato in sede di gara a subappaltare le opere edili e/o gli impianti tecnologici.

Art. 11 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente verifica in occasione del pagamento del canone di concessione da parte dell'aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale sito in, via, n.

ovvero a mezzo PEC

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione Comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC. Possono essere altresì rimesse direttamente all'Amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 13 - Risoluzione

L'Ente, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di

avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'

art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- in caso di mancato pagamento del canone nei termini stabiliti,
- per il sopravvenire in capo al concessionario di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno anche di una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/16;
- qualora il concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi, ovvero eserciti solo una parte dei servizi oggetto della presente convenzione;
- qualora il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione del servizio;
- per chiusura totale e/o parziale anche temporanea dell'impianto sportivo senza giustificato motivo ovvero uso, anche solo di una parte, difforme da quello prescritto;
- per accertate gravi inadempienze relativamente alle attività previste nelle clausole e condizioni della concessione;
- qualora il concessionario ponga in essere frodi verso il Comune, non reintegri o non adegui il deposito cauzionale, sia cancellato dall'Albo Regionale delle Cooperative se cooperativa sociale e/o dal Registro delle Imprese, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti previdenziali obbligatori per legge;
- qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti o dei lavoratori;
- in caso di abbandono del servizio pubblico;

- per mancata realizzazione, anche parziale, del progetto presentato in sede di gara;

- per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

- qualora il numero complessivo delle penali risulti maggiore a 3 (tre) in un anno o nei casi di particolare gravità è comunque facoltà del Comune procedere alla risoluzione in danno del concessionario;

- in caso di risoluzione per uno dei casi di cui all'articolo presente o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo del soggetto aggiudicatario, sorge in capo all'Ente il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario;

- gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;

- utilizzo per attività o finalità diverse da quelle indicate all'art.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

In tali casi il Concessionario sarà tenuto al pagamento del canone fino all'ultimo giorno di utilizzo effettivo dell'area/aree. A quest'ultimo sono addebitate le spese che l'Ente dovesse sostenere in aggiunta a quelle previste dalla concessione risolta.

Art. 14 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento

e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Ente ed il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 15 - Obblighi del concessionario e penali

Il Concessionario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

(riportare qui tutti gli obblighi derivanti dal capitolato di appalto, ovvero farne menzione)

(riportare qui tutti gli obblighi derivanti dalla offerta presentata dal concessionario in sede di gara)

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Qualora siano accertate inadempienze di uno o più obblighi di cui al presente contratto da parte del Concessionario l'Ente potrà applicare, previa contestazione scritta allo stesso, le penali previste nell'art.19 del Capitolato Speciale di Appalto per ciascuna inadempienza, anche tramite prelievo automatico dal deposito cauzionale. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione al concessionario, con facoltà per quest'ultimo di presentare controdeduzioni.

Resta in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno e delle spese che il Comune dovesse sostenere per effetto delle inadempienze del concessionario come

sopra indicato

Art. 16 - Personale del concessionario

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile delle operazioni eseguite dal personale addetto al servizio.

Il Concessionario dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le norme specificate nel presente contratto e nel C.S.A. ed in tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore e/o a quelli emanati nel corso dell'esecuzione della concessione

Art. 17 - Osservanza delle condizioni di lavoro

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Ente, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione

all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale, anche agendo sulla cauzione definitiva versata. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 18 - Spese Contrattuali e di Procedimento.

Le spese tutte del presente contratto, nulla escluso od eccettuato, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Trecase, sono a carico del Concessionario.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente ed il Concessionario fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente contratto sotto la lettera a), alle disposizioni del Codice civile, a tutte le altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici. In particolare le parti qui richiamano le norme del Capitolato Speciale che disciplinano: l'oggetto dell'affidamento, le prestazioni ed oneri a carico del concessionario, la realizzazione degli interventi progettati dal concessionario stesso, la riscossione dei pagamenti, il controllo dei pagamenti, l'Orario dell'utilizzo dell'impianto sportivo, la Tutela dei livelli occupazionali e personale, la Responsabilità, le Penali, la Risoluzione del contratto, la Revoca dell'appalto, la Manutenzione delle strutture, il Domicilio del gestore.

Art. 20 – Codice di comportamento dei dipendenti

Le parti danno atto che all'aggiudicatario è stata fornita una copia del "Codice di

comportamento dei dipendenti”, approvato con Deliberazione G.C. n., del
“Programma triennale della trasparenza e dell’integrità” triennio approvato
con Deliberazione G.C. n. e del “Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione” approvato con Deliberazione G.C. n. tutti già pubblicati sul sito
istituzionale del comune di Trecase all’indirizzo [http:// www.comunetrecase.it](http://www.comunetrecase.it) che si
intendono integralmente accettati nel presente contratto.

Art.21– Adesione a Protocolli

Protocollo d’intesa “La rete dei responsabile della legalità negli appalti pubblici”
sottoscritto tra Prefettura U.T.G. di Napoli e questo Comune il le cui
clausole l’appaltatore dovrà rispettare.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto del codice di contratti D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

*Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità
elettronica, redatto da me Segretario Generale con l’ausilio di persona di mia
fiducia mediante l’utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici n.
pagine per intero e quanto fin qui della presente che ho letto alle parti le quali, a mia
richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve e lo
sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, rinunciando alla
lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.*

Il Rappresentante del Comune

Il Legale Rappresentante
della ditta aggiudicataria

Timbro

Il Segretario generale